




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare  
Movimento 5 Stelle

Firenze, 08 marzo 2023



Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge al parlamento**

***“Disposizioni per la trasparenza e legalità negli incarichi di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale.”***

D’iniziativa dei Consiglieri:

Irene Galletti



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**Movimento 5 Stelle**



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**Movimento 5 Stelle**

**Sommario**

**Preambolo**

***Articolo 1 - Inconferibilità e sospensione dell'incarico di revisore dei conti di cui all'articolo 14 comma 1 lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n.148***

***Articolo 2 – Invarianza finanziaria***



## **PREAMBOLO**

### **Il Consiglio regionale**

Visti gli articoli 71 comma 1 e 121 comma 2 e della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 5 dello Statuto della regione Toscana;

Visti gli articoli 2382 e 2387 del codice civile

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2011, n.138

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n.5

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n.40

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti del 8 febbraio 2012 Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti della regioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Considerata la necessità di impedire che, nell'ipotesi di alcuni particolari reati, il soggetto già imputato per essi possa svolgere o continui a svolgere il delicato ruolo di componente il collegio dei revisori dei conti delle Regioni.

Considerato come sia opportuno, alla luce delle possibili conseguenze sulla certezza delle verifiche effettuate su tali conti in caso di condanna, impedire, con misure transitorie e facilmente revocabili in caso di proscioglimento, ogni potenziale ma gravissimo danno alla credibilità dei conti regionali nonché all'onorabilità percepita del Collegio dei Revisori dei conti.



**Approva la seguente proposta di legge parlamentare:**

**“Disposizioni per la trasparenza e legalità negli incarichi di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale”**

**Articolo 1**

*(Inconferibilità e sospensione dell’incarico di revisore dei conti di cui all’articolo 14 comma 1 lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n.148)*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n.148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è aggiunto il seguente periodo: “Quando nei confronti di un soggetto iscritto all’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione o già componente del Collegio dei revisori dei conti sia stato disposto il giudizio per uno dei reati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, l’iscrizione nell’elenco ovvero l’incarico sono sospesi in via cautelativa. Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, agli incarichi di componente del Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sull’inconferibilità e la sospensione degli incarichi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39”.

**Articolo 2**

*(Invarianza finanziaria)*

Dall’applicazione della presente legge non derivano minori entrate o maggiori spese per il bilancio dello Stato.



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di Legge al Parlamento ha come obiettivo quello di assicurare la massima trasparenza nell'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale.

L'art. 14, comma 1 lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», poi modificato dall'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012) prevede l'istituzione, sia dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti presso ogni regione, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

A tal fine, era in tale articolo già prevista la formazione di un "elenco" di iscritti, in possesso di determinati requisiti, da cui estrarre a sorte i revisori.

Al di là dei requisiti professionali richiesti ai revisori dei conti per l'esercizio della loro attività, è evidente che, a monte, per potersi occupare di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria delle regioni, e per poter quindi anche solo appartenere all'elenco da cui estrarre a sorte, occorre possedere quell'indipendenza, professionalità ed onorabilità che l'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n.123, mutuando dalla disciplina civilistica dettata dall'art. 2387 c.c. in materia di società per azioni, loro richiede quale condizione per l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico.

La persona oggetto di imputazione per uno dei reati previsti quali condizioni di inconferibilità di incarico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, se inclusa nell'elenco dei candidati revisori, dovrebbe essere sospesa dalla possibilità di essere estratta a sorte; se già nominata alla funzione, dovrebbe essere sospesa dalla stessa; ciò, fino a sentenza definitiva di proscioglimento o di condanna, nelle cui ipotesi si procederà agli adempimenti opportuni e già previsti dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che prevede anche le ipotesi di inconferibilità temporanea a seguito di interdizione temporanea.

La più stringente normativa che si propone in relazione alla Regioni deriva proprio dagli obiettivi dettati dal decreto legge 138/2011; mirando alla stabilizzazione finanziaria, affida al collegio dei revisori il delicato compito di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria e contabile della gestione di un bilancio estremamente complesso, a cui afferiscono quelli di altri soggetti, e per il quale vengono scambiate informazioni sensibili con le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Si tratta di un delicato dinamismo da cui dipende la stabilità della finanza pubblica, obiettivo del decreto legge.

Si vuole quindi inibire pro tempore l'attività di revisore dei conti regionali a chi, pur non condannato, sia comunque giunto ad una fase del procedimento penale in cui evidentemente gli elementi raccolti a carico sono stati soppesati e considerati, da parte di un organismo giudicante, sufficientemente consistenti. Il revisore stesso si troverebbe in una condizione in cui difficilmente potrebbe esercitare il suo compito con serenità.



La misura proposta, di natura temporanea, importa certamente conseguenze negative, che potranno essere risarcite in caso di proscioglimento. Al contrario, in caso di condanna – ipotesi che già preclude l'incarico alla luce della normativa vigente – sarà stato possibile evitare ogni possibile impatto negativo sulla credibilità del collegio, ed i conseguenti effetti sulla integrità, sicurezza, trasparenza e certezza delle informazioni scambiate e dei bilanci stessi.

All'**articolo 1** si delinea la tecnica di intervento che permette, attraverso un innesto al comma 1 lettera e) dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 di intraprendere opportune iniziative nei confronti di coloro per i quali sia stato disposto il giudizio per uno dei reati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39.

Si prevede la sospensione dell'iscrizione all'elenco dei revisori dei conti o, nell'ipotesi di già avvenuta nomina la sospensione dell'incarico da parte del soggetto che ha proceduto alla nomina.

Con l'aggancio alle disposizioni sull'inconferibilità e la sospensione degli incarichi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, si intende che le misure sospensive sono intese sussistere fino alla pronuncia, per il medesimo reato, di sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento. In caso di sentenza di condanna si procede rispettivamente alla cancellazione dall'elenco o alla revoca dell'incarico, come già previsto dalla normativa vigente.

La norma di chiusura, di natura finanziaria (**articolo 2**) precisa infine che tale legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio statale.